



CTS PER LA PROVINCIA DI COSENZA
ITFS "VINCENZO COSENTINO" - RENDE (CS)

CENTRO

TERRITORIALE

DI SUPPORTO

Vademecum per l'inclusione

Guida per le famiglie



Unione Europea



MIUR



Regione Calabria

*Questa pubblicazione nasce su progetto e coordinamento del CTS per la provincia di Cosenza. Ambito progettuale: MIUR, prot. n. 824 del 31/10/2014.
Agli esperti ed agli operatori del CTS va il mio ringraziamento per il lavoro svolto.*

Il Direttore del CTS di Cosenza
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Brunella BARATTA

A cura di:

Pietro Basile

Docente specializzato sostegno – operatore CTS di Cosenza

Attilio Cersosimo

Docente specializzato sostegno – operatore CTS di Cosenza

Progetto e coordinamento

CTS della Provincia di Cosenza

Il presente documento è di proprietà del CTS per la provincia di Cosenza. Nella sua versione digitale ne è autorizzata la stampa e la diffusione a condizione di citarne la fonte e gli autori; non è permessa alcuna modifica.

Il vademecum è un documento dinamico, periodicamente aggiornato, e contestualmente pubblicato sul portale telematico Handitecno.Calabria.

Edizione: 28 Settembre 2015, rev. 1.0

INTRODUZIONE

Il CTS di Cosenza (Centro Territoriale di Supporto per la provincia di Cosenza), istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (Decreto del Direttore Generale, prot. 14404/P del 25.07.06) nell'ambito del Progetto Nazionale del MIUR denominato "Nuove Tecnologie e Disabilità", ha ritenuto opportuno predisporre una Guida rivolta ai genitori di figli con bisogni educativi speciali e a tutti coloro che a vario titolo si occupano di inclusione scolastica.

Questo "manuale", giunto alla sua terza edizione, vuole continuare, come nella sue formulazioni precedenti, a rappresentare un primo strumento di informazione e orientamento, sintetico ma il più possibile completo, sui recenti indirizzi normativi in tema di inclusione e disabilità, e sulle opportunità che la scuola e il territorio offrono agli alunni con Bisogni Educativi Speciali - BES.

Nella prima parte, dedicata alla inclusione scolastica, ampio spazio è dedicato agli adempimenti amministrativi, alla documentazione di riferimento, alle diverse modalità di valutazione degli esiti scolastici, alle figure coinvolte, alle azioni e alle risorse messe in campo dalla scuola a supporto dell'inclusione.

Nella seconda parte sono fornite utili indicazioni sulle risorse pubbliche e del terzo settore presenti nel territorio, ed è data una ricca sitografia indispensabile per poter facilmente accedere a moltissime risorse e informazioni.

Con l'auspicio che questa Guida, nella sua voluta semplicità e immediatezza, possa essere un utile strumento di orientamento e semplificazione.

*Prof. Enrico Bertini
Referente CTS di Cosenza*

Rende (CS), 28 Settembre 2015

INDICE

PARTE PRIMA SCUOLA E INCLUSIONE

1 - DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI	2
1.1. Bisogni Educativi Speciali - BES	2
1.2. Disturbi Specifici di Apprendimento - DSA	2
1.2.1. Caratterizzazione dei DSA.....	4
2 - ADEMPIMENTI	4
2.1. Documentazione di riferimento.....	4
2.1.1. Certificazione/Attestazione	4
2.1.2. Individuazione e diagnosi dei DSA	4
2.1.3. Diagnosi Funzionale (DF) sulla base della classificazione ICF	5
2.1.4. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	7
2.1.5. Piano Educativo Individualizzato (PEI).....	7
2.1.6. Piano di Studio Personalizzato (PSP)	9
2.1.7. Piano Didattico Personalizzato (PDP).....	10
2.2. Tutela della Privacy	11
3 - VALUTAZIONI ED ESAMI	12
3.1. Valutazione Ordinaria dei Consigli di Classe.....	12
3.2. Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione.....	13
3.3. Valutazione nella Scuola Sec. di 2° Grado	15
3.4. Esami Finali di Stato	16
3.4.1. Modalità di svolgimento	17
4 – I SOGGETTI DELL'INCLUSIONE	19
4.1. I Gruppi di lavoro	19
4.1.1. GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo)	19
4.1.2. GLHI (Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto) e GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione).....	19
4.2. Il Dirigente Scolastico	20
4.3. Il Personale scolastico.....	22
4.3.1. Il Referente di Istituto – Referente DSA	22
4.3.2. L'Insegnante di sostegno	22

4.3.3	Gli Insegnanti curricolari	24
4.3.4	L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione	26
4.3.5	Il Collaboratore Scolastico e l'assistenza materiale	26
4.4	I soggetti istituzionali.....	27
4.4.1	I Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap - CTSH.....	27
4.4.2	I Centri Territoriali per l'Inclusione - CTI	28
4.4.3	I Gruppi Interistituzionali - GLIR e GLIP	29
5	AZIONI SCOLASTICHE PER L'INCLUSIONE.....	31
5.1.	Piano dell'Offerta Formativa (POF).....	31
5.2.	Piano Annuale per l'Inclusione (PAI)	33
5.3.	Ausili, sussidi e arredi	33
5.4.	Tecnologie per le disabilità.....	33
6	IL PROGETTO DI VITA	35
6.1.	Oltre la scuola	35

PARTE SECONDA

LE RISORSE DEL TERRITORIO E DELLA RETE

7	RISORSE PER LA DISABILITÀ NELLA PROVINCIA DI COSENZA	39
7.1.	Strutture e Organizzazioni	39
7.2.	Associazioni	40
8	RISORSE WEB	42

RIFERIMENTI NORMATIVI

PRIMA PARTE

SCUOLA E INCLUSIONE

1 - DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI

1.1. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - BES

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è stata introdotta in Italia dopo l'emanazione della **Dir. Ministeriale del 27/12/2012** "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Secondo tale direttiva, l'acronimo BES sta ad indicare una vasta area dello svantaggio scolastico che comprende gli alunni che vivono una situazione particolare di difficoltà, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo. A causa della loro difficoltà, essi manifestano **Bisogni Educativi Speciali** in relazione a quali necessitano di una "speciale attenzione" e di quella personalizzazione dell'insegnamento sancito dalla **Legge n.53/2003**.

La direttiva estende l'area dello svantaggio scolastico, riferendola non più alla sola categoria della **disabilità (L.104/92)**, ma anche quella dei **disturbi evolutivi specifici** ed a quella dello **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale**.

A tal proposito è da rilevare il contributo apportato alla identificazione dei BES dal modello diagnostico ICF dell'OMS. Esso che consente di individuare un BES prescindendo da qualsiasi tipizzazione, identificandolo come una qualsiasi situazione negativa che può dipendere da motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali, rispetto alla quale è necessario offrire una risposta adeguata e personalizzata.

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell'OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata". D. Ianes (2005).

1.2. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - DSA

Secondo la **Dir. Ministeriale del 27/12/2012**, i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono compresi, all'interno dell'area dei BES, nella categoria dei disturbi evolutivi specifici, insieme ai deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (A.D.H.D.).

I D.S.A., sono disturbi che colpiscono tra il 3% e il 4.5% dei bambini in età evolutiva. A causa di questi disturbi, tali soggetti, a fronte di un'adeguata istruzione, di una intelligenza nella norma e in assenza di deficit neurologici o sensoriali (visivi o uditivi), presentano difficoltà che possono comportare una limitazione importante nell'apprendimento scolastico e per alcune attività della vita quotidiana.

I DSA, infatti, hanno un importante impatto sia a livello individuale, a causa del frequente abbassamento del livello curricolare conseguito e/o del prematuro abbandono scolastico nella scuola secondaria di II grado, sia a livello sociale, a causa dell'abbassamento delle potenzialità sociali e lavorative dell'individuo.

Questi disturbi coinvolgono specifici domini di abilità (lettura, ortografia, grafia e calcolo), e sulla base dell'abilità compromessa assumono varie denominazioni: disturbo della lettura (Dislessia), disturbo della scrittura (Disgrafia e Disortografia), disturbo del calcolo (Discalculia).

I bambini con DSA, nonostante l'impegno, l'esercizio e l'utilizzo di svariate strategie, non riescono ad automatizzare adeguatamente le abilità di lettura e/o di scrittura e/o di calcolo, ovvero le abilità strumentali che sono acquisite con minimo sforzo dalla maggior parte dei loro compagni.

Rev. 28 Settembre 2015

Studi e ricerche scientifiche, ormai consolidati, sottolineano che gli alunni con DSA posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare i loro disturbi, possono raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento previsti dalla classe frequentata, e possono sviluppare stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a causa del disturbo.

1.2.1. Caratterizzazione dei DSA

I DSA comprendono un gruppo eterogeneo di disturbi che si caratterizzano per le significative difficoltà nell'acquisire e nell'utilizzare le abilità di lettura, scrittura e calcolo.

Classificazione

Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali DSM IV - TR americano sono inquadrati nell'Asse I come Disturbi della Lettura, dell'Espressione Scritta e del Calcolo.

Nella Classificazione Internazionale ICD 10 dell'OMS vengono inseriti all'interno dei Disturbi dello Sviluppo Psicologico con il termine di Disturbi Evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche (F81): Disturbo specifico della lettura, della computazione, delle abilità aritmetiche e disturbo misto delle capacità scolastiche.

Sulla base del deficit funzionale si distinguono le seguenti tipologie di DSA:

- **Dislessia**, disturbo nella lettura;
- **Disortografia**, disturbo nella scrittura;
- **Disgrafia**, disturbo nella grafia;
- **Discalculia**, disturbo nelle abilità di numero e di.

Nello specifico:

- la **dislessia** è un disturbo specifico dell'apprendimento caratterizzato da un deficit nell'accuratezza e/o nella velocità di lettura, che rende la lettura nel complesso scarsamente fluente.
- la **disortografia** è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda esclusivamente le abilità di trascrizione del linguaggio orale in linguaggio scritto. Essa consiste nella difficoltà di trascrivere correttamente in simboli grafici (lettere) i suoni che compongono le parole. A differenza della disgrafia, non dipende da componenti esecutivo-motorie di scrittura.
- la **disgrafia** è un disturbo specifico che riguarda esclusivamente la riproduzione di segni alfabetici e numeri. Essa si manifesta con una grafia poco chiara, disordinata e difficilmente comprensibile.
- la **discalculia** è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda le abilità numeriche ed aritmetiche. In particolare, essa riguarda l'automatizzazione del processamento numerico (contare all'indietro, inserire un numero correttamente sulla linea dei numeri, leggere, scrivere e ripetere correttamente numeri complessi) e del calcolo (esecuzione di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, a mente e scritte, con sufficienti rapidità e precisione).

2 - ADEMPIMENTI

2.1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1.1. Certificazione/Attestazione

Per la prima iscrizione all'inizio del percorso scolastico (Scuola dell'Infanzia o Scuola Primaria se non si è frequentata la Scuola dell'Infanzia) il bambino con disabilità ha bisogno dell'attestato d'alunno in situazione di handicap che **resterà valido per tutto il percorso scolastico**, salvo i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità (D.P.C.M. 185/06; Atto d'indirizzo D.P.R. del 24/2/94, art. 2; L. 104/92, art. 12, comma 5).

Il D.P.C.M. n° 185/06 ribadisce che tale certificazione riguarda solo casi di alunni con **"minorazioni stabilizzate o progressive"**. Pertanto tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili a questo criterio non potranno più ottenere questa certificazione e quindi non avranno più diritto all'Insegnante di Sostegno.

Se il bambino è stato certificato già dall'ASL per invalidità o handicap al momento della nascita o comunque prima dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia (ad es., i bambini con sindrome di Down ai quali sia stata rilasciata la mappa cromosomica), tale certificazione è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica (Conferenza Stato-Regioni del 20/03/08, art. 2, comma 1).

Il primo atto formale, dunque, che è richiesto alla famiglia per usufruire di tutti i servizi per la disabilità è quello della Certificazione.

La richiesta di Certificazione al Distretto Socio-Sanitario competente può essere presentata da parte della famiglia sia al momento della prima iscrizione a scuola sia durante il percorso scolastico qualora se ne presenti la necessità.

La famiglia è la sola a poter avviare la richiesta di riconoscimento della situazione di handicap del proprio figlio e può decidere di non avvalersi più della Certificazione nel passaggio da una classe a quella successiva, qualora lo ritenga opportuno.

2.1.2. Individuazione e Diagnosi dei DSA

Le **Linee Guida del D.M. n.5669/2011** e le successive Linee Guida approvate con il **D.M. del 17/04/2013**, definiscono e specificano l'intero processo di identificazione e riconoscimento dei casi di DSA. In particolare, esse:

- evidenziano l'importanza della identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e del riconoscimento degli indicatori di rischio;
- individuano i soggetti incaricati di regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di individuazione dei casi sospetti o a rischio di DSA;
- evidenziano il ruolo fondamentale svolto dalla scuola nel percepire le difficoltà degli alunni e nell'avviare adeguati interventi e percorsi didattici di recupero e potenziamento;
- evidenziano l'importanza della formazione dei docenti.

Fattori di rischio

Studi scientifici ormai consolidati dimostrano l'associazione tra sviluppo di DSA ed alcuni fattori di rischio, considerati non come agenti causali (essi non sono la causa della malattia) ma come indicatori di probabilità (ad essi è associata una elevata probabilità di sviluppare un DSA).

La Consensus Conference 2011, raccomanda un'anamnesi accurata al fine di accertare l'esposizione ai seguenti fattori di rischio, di cui è stato dimostrata o ipotizzata l'associazione con lo sviluppo di DSA:

- presenza di almeno due anestesie generali prima del 4° anno di età;

Rev. 28 Settembre 2015

- presenza di un disturbo di linguaggio;
- sesso maschile;
- familiarità per DSA;
- storia genitoriale di alcolismo o di uso sostanze stupefacenti;
- esposizione prenatale a cocaina.

Individuazione dei casi sospetti e ruolo della scuola

La scuola svolge un ruolo fondamentale nell'identificare le difficoltà degli alunni fin dal loro primo manifestarsi e nell'avviare adeguati interventi di recupero e potenziamento.

In particolare, le **Linee Guida del D.M. n.5669/2011** assegnano ad i vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) gli ambiti di osservazione e definiscono gli indicatori da considerare per la rilevazione del rischio e per l'individuazione di casi sospetti di DSA.

Esse, inoltre, riportano numerosi suggerimenti e proposte didattiche da tener presente per ridurre/superare le difficoltà di apprendimento degli alunni e favorire il loro successo scolastico.

In questa ottica, emerge l'importanza del profilo professionale del docente curricolare che deve ora possedere conoscenze ed abilità idonee a:

- rilevare eventuali prestazioni atipiche degli alunni;
- impostare e mettere in atto idonei percorsi di recupero;
- valutare l'opportunità di segnalare una situazione di rischio di DSA.

Il tutto è da realizzarsi attraverso l'attuazione di un percorso formativo specifico, e periodicamente aggiornato.

Indicazioni diagnostiche

In generale, la diagnosi di DSA deve essere effettuata dopo un congruo periodo di inserimento nel percorso scolastico, e solo al persistere delle difficoltà dello studente nonostante le attività di recupero e potenziamento intraprese dai docenti. Tutto ciò allo scopo di evitare falsi positivi e di escludere eventuali casi di ritardo o rallentamento dell'apprendimento.

La comunicazione predisposta dalla scuola costituisce presupposto per l'attivazione del percorso diagnostico.

Per gli alunni così individuati, sarà cura delle strutture del S.S. e delle strutture private accreditate ai sensi del D.Lgs.502/92, procedere alla diagnosi ed al rilascio della idonea certificazione.

Secondo la Consensus Conference 2007, una diagnosi di DSA può essere posta quando a test standardizzati di lettura, scrittura e calcolo, il livello di una o più di queste tre abilità risulta essere inferiore in modo rilevante (significativo) ai risultati medi prevedibili rispetto all'età cronologica ed al grado di istruzione del soggetto.

A tal proposito il manuale diagnostico ICD-10, per individuare le fasce prestazionali di interesse clinico, indica un livello inferiore a 2 deviazioni standard o al 5° percentile.

La diagnosi di dislessia e di disortografia viene formulata non prima della fine del II anno del primo ciclo di istruzione, mentre per la diagnosi di discalculia e disgrafia è necessario aspettare la fine del III anno.

Tuttavia già nella I classe, importanti discrepanze tra le competenze cognitive generali e l'apprendimento delle letto-scrittura e delle abilità logico-matematiche, possono essere rilevate con indicatori di rischio. La presenza di tali indicatori permette l'attivazione di procedure abilitative pedagogico-educative atte ad attenuare le difficoltà presenti nel soggetto.

2.1.3. Diagnosi Funzionale (DF) e classificazione ICF

Il documento è redatto dall'**Équipe multidisciplinare** dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di riferimento, composta dal neuropsichiatra infantile, dallo psicologo dell'età

evolutiva, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL; tale équipe dovrebbe essere affiancata da un esperto in didattica speciale (insegnante specializzato per il sostegno) nominato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) e da un operatore sociale del Piano di zona.

In ogni caso "la Diagnosi Funzionale è sempre redatta dall'Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia" (**Conferenza Stato-Regioni, art. 2, comma 2**).

La Diagnosi Funzionale (DF) deve essere redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'**ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità)** e si articola nelle seguenti parti:

- approfondimento anamnestico e clinico;
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali e educativi e delle idonee strategie integrate d'intervento;
- individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale. (**Conferenza Stato-Regioni del 20/03/08, art. 2, comma 2**).

"Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – **ICF**), raccomandandone l'uso negli Stati parti. **L'ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario", ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive**, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che **il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi**.

Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.

Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "disabilità" come ad "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole".

Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come "barriera", qualora ostacolino l'attività e la partecipazione della persona, o "facilitatori", nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione.

L'ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale. E' dunque opportuno che il **personale scolastico coinvolto nel processo di integrazione** sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del **nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali**" (MIUR "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", del 4.08.2009).

Sempre sulla base della già citata Intesa Stato-Regioni la Diagnosi Funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale. La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la privacy.

Se l'équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi Funzionale in tempo utile per l'iscrizione, essa può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia). Il documento è **presentato, all'inizio dell'anno scolastico**, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto d'integrazione: **insegnanti** di classe e di sostegno, **operatori** dell'équipe, **genitori** dell'alunno in situazione di handicap.

In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l'alunno disabile.

La DF deve essere redatta entro 45 giorni dall'iscrizione ma, comunque, **non oltre il 30 luglio** dell'anno precedente (D.P.C.M. 185/06, art. 3, comma 1; L. 333/01, art. 4, commi 1 e 2; C.M. 363/94) a ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente, nonché in ogni momento se gli specialisti e gli altri operatori che hanno in carico terapeutico riabilitativo l'alunno ne ravvedano la necessità in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell'alunno.

Essa è **documento indispensabile al fine di poter accedere**, in relazione ai bisogni dell'alunno disabile, **agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno, necessari alla sua integrazione scolastica**.

La DF non si limita, dunque, ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma **indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale**; essa è uno strumento conoscitivo che partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto **mira a individuare l'insieme delle disabilità e delle capacità** (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso; essa costituisce, dunque, il necessario presupposto per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (**PEI**) e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (**PSP**).

Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere e attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (richiesta dell'Insegnante di Sostegno, delle risorse economiche per materiali, di eventuale mezzo trasporto, dell'Assistente all'autonomia e alla comunicazione, ecc.). (così pure il **D.L. n° 78/2010** convertito in **Legge n° 122/2010, art. 10, co. 5**).

2.1.4. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Il Profilo Dinamico Funzionale "definisce la situazione di partenza e indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere nei tempi brevi e medi". Esso è redatto sulla base delle considerazioni e descrizioni del GLH operativo rispetto alla situazione di partenza dell'alunno, alle difficoltà e ai problemi, alle potenzialità che emergono nei momenti di apprendimento, di socializzazione e di sviluppo delle autonomie.

Sulla base dell'**art. 2, comma 2, dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008**, il Profilo Dinamico Funzionale è stato assorbito nella Diagnosi funzionale.

2.1.5. Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Per ogni alunno con disabilità è redatto il PEI, a volte denominato PEP (Piano Educativo Personalizzato), al fine di individuare le proposte relative alle risorse necessarie: ore di sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, ecc. (**D.P.R. del 24.02.94, art. 5, comma 4**).

Si tratta di un documento nel quale sono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe e ciò coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora un progetto che non è solo didattico, ma è un vero e proprio **progetto globale di vita** in cui sono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in trimestri o quadrimestri), al termine del quale bisogna effettuare verifiche e apportare eventuali modifiche (D.P.R. 24/2/94, art. 6; L. 104/92; Conferenza Stato-Regioni 20.03.08, art. 3).

Il **PEI** è discusso e redatto congiuntamente dal **GLHO**, e cioè dagli operatori dell'ASL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di classe) al completo, dai genitori affiancati da esperti loro referenti. **Tutti i soggetti richiamati devono firmare il PEI per approvazione.**

Nei passaggi da un ordine di scuola al successivo, ove non sia stata ancora individuata la classe alla quale assegnare l'alunno, il Dirigente Scolastico nominerà, al posto dell'équipe pedagogica, alcuni docenti del GLHI (Gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto) o alcuni docenti assegnatari delle funzioni strumentali.

Al fine di garantire la continuità educativa, nelle scuole successive alla Scuola dell'Infanzia, per la predisposizione del PEI deve essere presente almeno un docente della classe frequentata al momento dall'alunno di riferimento (Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20.03.08, art. 3).

Il PEI è redatto preferibilmente a maggio dell'anno precedente e non oltre il 30 luglio. Ciò al fine di richiedere le ore aggiuntive di sostegno entro giugno dell'anno scolastico precedente (D.P.C.M. 185/06, art.3). Il PEI è poi confermato nel successivo mese di settembre, ed è verificato ed eventualmente aggiornato in itinere "con frequenza possibilmente correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)" (D.P.R. del 24/02/94, art. 6, comma 1; Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008, art. 3).

È importante sottolineare che il PEI non coincide con il solo progetto didattico (PSP) di competenza esclusiva dell'Équipe Pedagogica, poiché la sua stesura è affidata **collegialmente** agli operatori della ASL, della scuola e alla famiglia.

Il PEI va trasmesso, nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova scuola di frequenza.

L'accesso e l'eventuale copia del PEI come della DF e del PDF, oltre che alla competente ASL per fini d'istituto, è riservata ai genitori e ai docenti che hanno in carico l'alunno, con il vincolo della riservatezza.

"Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione scolastica, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie. Da ciò, inoltre, l'importante previsione della loro verifica in itinere, affinché risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell'alunno.

Sulla base del PEI, i professionisti delle singole agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni scolastiche formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti personalizzati:

- il **progetto riabilitativo**, a cura dell'**ASL** (L. n. 833/78, art 26);
- il **progetto di socializzazione**, a cura degli **Enti Locali** (L. n° 328/00, art. 14);

- il **Piano degli studi personalizzato**, a cura della **scuola** (D.M. 141/99, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n° 81/09).

Il DPR 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap" individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del **Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui "vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione", come integrato e modificato dal DPCM n. 185/06 (MIUR "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", del 4.08.2009).**

2.1.6. Piano di Studio Personalizzato (PSP)

Sulla base del PEI l'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di classe) predispone per ciascun alunno un progetto didattico che la riforma Moratti definisce **Piano di Studio personalizzato (PSP)** (D.M. n° 331/98, art. 41; Allegati al D. Lvo n° 59/04 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo; D.L.vo 226/05 per il secondo ciclo).

Il **GLHO, con il parere vincolante dei genitori**, può scegliere fra **tre tipi di percorsi didattici**:

- percorso "**Normale**", cioè uguale a quello di tutti i compagni;
- percorso "**Semplificato**" o "**per obiettivi minimi**": il percorso si sostanzia nella riduzione o sostituzione di alcuni contenuti programmatici di alcune discipline (L. 104/92 art. 16, comma 1), che, se superato positivamente, dà diritto al titolo legale di studio;
- percorso "**Differenziato**": il percorso ha contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.

Quanto agli **effetti legali del percorso differenziato** occorre distinguere tra gradi di scuola:

- **Scuola secondaria di primo grado (ex scuola Media)**
Alla fine degli esami di licenza media, se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP sono stati raggiunti rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, è rilasciato il titolo legale di studio (L. 104/92, art. 16, commi 1 e 2; O.M. 90/2001; C.M. 32/2008; Corte Costituzionale intervenuta con la sentenza n° 215/87). A tal proposito giova ricordare che la L. 326/84 all'art. 14 pone il divieto di annotare sul diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove diverse durante gli esami. In caso contrario è rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati. Tale titolo è comunque idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo purché l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età.
- **Scuola Secondaria di Secondo Grado**
Essendo previsti degli obiettivi specifici di apprendimento prefissati, il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.

"Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe delibera il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti" (O.M. 90/2001, art. 15, comma 4).

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intera Équipe Pedagogica e deve contenere per ogni disciplina:

- gli obiettivi didattici che s'intendono realizzare;
- le strategie didattiche da seguire;
- i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Il PSP va predisposto annualmente dopo la formulazione del PEI (non oltre giugno dell'anno precedente) e confermato a settembre; le verifiche sono effettuate dall'Équipe Pedagogica trimestralmente o quadrimestralmente immediatamente dopo le verifiche del PEI.

2.1.7. Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** è uno strumento che nasce per gli studenti con DSA ([Legge 170/2010](#) e [D.M. 5669/2011](#)).

Questo strumento esplicita la programmazione didattica personalizzata che tiene conto delle specificità segnalate nella diagnosi di DSA.

Esso è un documento redatto dal **Consiglio di Classe**, e rappresenta un **patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie** nel quale sono individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché i criteri e le modalità di verifica e valutazione ritenute più idonee per favorire l'apprendimento ed il successo scolastico dell'alunno.

Sul piano pratico, il PDP è:

- uno strumento che **orienta e monitora il lavoro didattico**;
- uno **strumento** fondamentale per lo **studente** con DSA **che potrà così accedere a tutto ciò che gli è necessario anche in sede di esami di stato**;
- un **documento che "racconta" la storia scolastica del ragazzo**.

Le [Linee Guida del D.M. 5669/2011](#), prevedono che, per gli studenti con **diagnosi già consegnata** e protocollata presso la scuola, il documento deve essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico **entro il 1° trimestre**. Per le **diagnosi** di DSA consegnate **durante l'a.s.**, invece, il piano deve essere redatto **subito dopo la consegna a scuola da parte della famiglia**.

La [Direttiva del 27/12/2012](#) precisa che il PDP deve essere inteso quale strumento in itinere per gli insegnanti, avente funzione di documentare alla famiglie le strategie di intervento programmate.

La [Circ. MIUR del 27/12/2012](#) estende la stesura del PDP anche ad altre categorie di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) oltre che agli alunni con DSA.

Iter da seguire per la compilazione del PDP

- Incontro dei docenti con la famiglia e lo specialista

L'incontro deve essere effettuato al fine di acquisire quante più informazioni possibili sulla specificità e la peculiarità dell'alunno con DSA. In questa fase, il docente può acquisire molte informazioni sia sul vissuto del ragazzo, sia sulla caratteristica del disturbo ed eventuali punti di forza/debolezza già individuati con lo specialista.

- Stesura del documento da parte del Consiglio di Classe.

Ogni insegnante può indicare per la propria materia quali sono gli obiettivi didattici personalizzati che propone allo studente e quali misure dispensative e strumenti compensativi utilizzare per il raggiungimento di tali obiettivi (es. in matematica può essere previsto l'uso della calcolatrice e/o del formulario mentre, in storia l'uso delle mappe concettuali).

- Condivisione con la famiglia

Il piano deve essere condiviso con la famiglia dell'alunno con DSA. La famiglia deve apporre la propria firma sul documento condiviso. Per favorire lo sviluppo dell'autonomia dello studente, si consiglia di farlo partecipare alla definizione del proprio PDP, dalla scuola media in poi.

Modifica del PDP

Il PDP **non è un documento statico, ma può essere modificato ogni qualvolta sia necessario**. E' possibile prevedere dei momenti di monitoraggio e verifica in cui il PDP può venire **aggiornato** con nuove informazioni derivanti dall'osservazione dell'alunno da parte dei docenti o degli specialisti. Questo perché, l'alunno crescendo, può avere necessità di cambiare le strategie che utilizza e gli obiettivi didattici identificati.

Contenuto del PDP

Secondo le Linee Guida che accompagnano la **Legge 170/2010**, il PDP, articolato per le varie discipline coinvolte dal disturbo, deve contenere almeno le seguenti voci: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate.

2.2. TUTELA DELLA PRIVACY

Le notizie sulle disabilità degli alunni, le certificazioni mediche, sono "dati sensibili" (L. 675/96 art. 22; Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005, successivamente integrate e completate dal Garante nel giugno 2010 attraverso il Vademecum "La privacy sui banchi di scuola"); ciò comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy.

Il regolamento approvato con **D.L.vo n° 135/99** ha esplicitato in modo inequivocabile "il prevalente interesse pubblico" nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici.

Il Dirigente Scolastico, che è il "responsabile del trattamento", può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l'erogazione degli interventi necessari all'integrazione scolastica (**D.M. 305/2006 emanato in attuazione del Codice in materia di dati personali**).

Il Dirigente Scolastico **deve** comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri delle Équipe Pedagogiche e ai componenti del GLHO (**art. 12, comma 5, L. 104/92**) per la formulazione del PEI e del PSP.

Tutti i soggetti coinvolti possono solo prendere annotazioni ma non duplicare la Diagnosi Funzionale; in ogni caso, essi sono tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio la cui violazione è sanzionata a livello penale.

I genitori hanno sempre diritto di avere copie, a proprie spese, del PEI e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del figlio. (L. 241/90, art. 22, comma 1, art. 25)

3 - VALUTAZIONI ED ESAMI

3.1. VALUTAZIONE ORDINARIA DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il criterio di valutazione utilizzato nella scuola è il medesimo per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o dal PEI e relativo PSP (Piano di Studi Personalizzato).

La valutazione per gli studenti con disabilità è dunque effettuata da tutti gli Insegnanti e non dal solo Insegnante di Sostegno ed è condotta sulla base del PEI (art. 16, comma 1, della L. 104/92).

Sulla base del PSP occorre predisporre "prove d'esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali". (art. 16 comma 2 della L. 104/92).

La norma precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati "particolari criteri didattici" e dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (art. 16, comma 1, della L. 104/92).

"La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come **valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance**.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari". (MIUR, *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, del 4.08.2009).

- L'art. 10 del **D.P.R. n° 122/2009** titola "**Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)**". Al comma 1 prevede che *"Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei"*.
- Specificatamente per la **Dislessia**, la **Circolare MIUR n° 4099/A/4 del 05.10.2004** indica tra gli strumenti compensativi essenziali i seguenti:
 - ✓ Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
 - ✓ Tavola pitagorica.
 - ✓ Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
 - ✓ Calcolatrice.
 - ✓ Registratore.
 - ✓ Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- ✓ Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.

- ✓ Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
 - ✓ Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
 - ✓ Organizzazione di interrogazioni programmate.
 - ✓ Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
- Quanto agli alunni affetti da **sindrome ADHD** (deficit di attenzione/iperattività) nel richiamare quanto già precisato nel protocollo diagnostico e terapeutico della sindrome da iperattività e deficit di attenzione redatto dall'Istituto Superiore di Sanità allegato alla Determinazione A.I.C.N. n. 876 pubblicata sulla G.U. n.106 del 24.4.2007 con riferimento al punto 5.1.3. (l'intervento a scuola), il **MIUR, prot. 6013 del 4.12.2009**, precisa che *"il coinvolgimento degli insegnanti fa parte integrante ed essenziale di un percorso terapeutico per il trattamento dei casi diagnosticati ADHD. La procedura di consulenza sistematica con i centri di diagnosi e cure presenti in ogni area regionale (vedasi sito <http://www.iss.it/adhd> e poi cliccare su Centri Regionali di riferimento) prevede almeno un incontro durante l'anno scolastico al quale sarebbe auspicabile partecipasse l'intero team di insegnanti, per quanto riguarda le scuole elementari e i docenti col maggior numero di ore settimanali, nel caso delle scuole medie inferiori e superiori. Tale consulenza è finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi: 1) informare sulle caratteristiche dell'ADHD e sul trattamento che viene proposto; 2) fornire appositi strumenti di valutazione (questionari e tabelle di osservazione) per completare i dati diagnostici; 3) mettere gli insegnanti nella condizione di potenziare le proprie risorse emotive e migliorare la relazione con l'alunno; 4) spiegare come utilizzare specifiche procedure di modificazione del comportamento all'interno della classe; 5) informare su come strutturare l'ambiente classe in base ai bisogni e alle caratteristiche dell'alunno con ADHD; 6) suggerire particolari strategie didattiche per facilitare l'apprendimento dell'alunno con ADHD; 7) spiegare come lavorare, all'interno della classe, per migliorare la relazione tra il bambino con ADHD e i compagni. La parte più rilevante della consulenza alla scuola è quella dedicata a far apprendere all'insegnante alcune tecniche di modificazione del comportamento da applicare con l'alunno con ADHD. L'apprendimento di queste procedure richiede uno stretto contatto con gli operatori del centro che hanno in carico l'alunno".*

3.2. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Il **D.L. 147/07 all'art. 4** ha reintrodotta il giudizio di ammissibilità all'esame conclusivo del primo ciclo, da parte del Consiglio di Classe che era stato sospeso con la C.M. 28/07.

L'O.M. 90/01 all'art. 11, recita che "Gli allievi in situazione di handicap sono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato", come indicato all'**art. 318 del D.Lgs. 297/94**.

Tali prove, estese anche alla nuova quarta prova nazionale, devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità con particolare attenzione ai livelli di apprendimento iniziali (**L. 104/92, art. 16, comma 2; C.M. 32/08, art. 5, lettera b**).

È importante che sin dal primo anno il PEI, e conseguentemente il PSP, siano predisposti in maniera adeguata al fine del conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione

(sulla base del progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, come previsto dall'art. 16, L. 104/92).

“La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi (...) (art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 122/2009).

Ove l'alunno non raggiunga gli obiettivi previsti nel PEI, e nel relativo PSP, per il conseguimento del diploma conclusivo del Primo Ciclo, l'Équipe Pedagogica, in accordo con la famiglia e i servizi, può proporre il rilascio, a conclusione degli esami, di un Attestato di Credito Formativo (con la descrizione delle competenze acquisite).

Tale Attestato è titolo valido per iscriversi all'ordine di scuola successivo (purché il ragazzo non abbia compiuto i 18 anni - O.M. 90/01, art. 11, comma 12), ma non gli consentirà di conseguire il diploma di scuola secondaria o una qualifica professionale.

Ecco perché è di fondamentale importanza seguire un percorso che permetta di conseguire il diploma conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione.

Capita, con preoccupante frequenza, che nei Consigli di Classe delle ex scuole medie vi siano forti resistenze al rilascio del diploma di licenza media ai ragazzi con handicap intellettivo, con un PEI diverso da quello dei compagni: essi deliberano, inopportuno, di rilasciare l'attestato che comunque non impedisce l'iscrizione alle superiori, senza rendersi conto, con ciò, di arrecare grave pregiudizio al futuro inserimento lavorativo dei ragazzi.

Tali studenti, in situazione di gravità, sviluppano frequentemente delle attitudini, delle competenze operative, una manualità, tali da consentire il conseguimento di una qualifica professionale, sempre che i docenti del grado inferiore non abbiano colposamente ignorato la normativa de quo, e in ciò configurandosi, pertanto, future ipotesi risarcitorie a carico delle Istituzioni Scolastiche a causa del pregiudizio, grave e irreparabile, arrecato.

Grazie alla **programmazione personalizzata**, nelle Scuole Secondarie di Primo Grado, è possibile calibrare nel PEI gli obiettivi rispondenti alle potenzialità degli studenti con disabilità, ciò che consentirà, **raggiunti tali obiettivi**, il rilascio del **titolo di studio legalmente valido**.

La normativa di riferimento:

- La L. 104/92 prevede, all'art. 16, commi 1 e 2, che la valutazione degli apprendimenti nella scuola dell'obbligo, effettuata sulla base del PEI, deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento; la valutazione è dunque condotta sulla base di un percorso didattico predisposto fin dall'inizio della scuola media che, lo ribadiamo, deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dello studente. Così, anche, il T.U. (D.Lgs. n. 297/94) all'art. 318, comma 2.
- L'O.M. 65/98, richiamata dall'O.M. 128/99, all'art. 10, comma 11, stabilisce che “nel quadro delle finalità della scuola media, gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate”; esse devono essere coerenti con il percorso formativo svolto e devono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell'alunno (la norma è perfettamente in linea con l'art. 13, comma 2, della 104/92 che ha modificato il D.M. del 1984 che vietava l'ammissione di alunni i cui apprendimenti non fossero riconducibili agli obiettivi della scuola media).

L'O.M. prevede anche la possibilità di non ammissione agli esami poiché il Consiglio di Classe potrebbe ritenere utile per l'alunno una ripetizione dell'anno finalizzato al rinforzo degli apprendimenti.

Ne consegue che, in presenza di progressi accertati (O.M. n° 90/2001; C.M. n° 32/2008), anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, il titolo di studio non può essere negato, poiché la Corte Costituzionale è intervenuta con la Sentenza n° 215/87 stabilendo che capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità.

Anche il ministero ha ulteriormente ribadito, in una propria nota, che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel mondo del lavoro di questi alunni, poiché essi saranno esclusi dalla partecipazione ai pubblici concorsi nonostante, proprio per i soggetti con maggiori difficoltà, sia stata approvata la L. 68/99 sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato" (poiché per i meno gravi sarebbe bastata la vecchia L. n° 482/68 sul collocamento obbligatorio basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali d'invalidità).

- L'art. 9, comma 2, del D.P.R. n° 122/2009 che prevede "prove di esame differenziate (...) idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza".

È infine da tener presente che la L. 326/84 all'art. 14 pone il **divieto di annotare** sul diploma di licenza che l'alunno disabile si è avvalso di prove diverse durante gli esami, ciò al fine di evitare inutili discriminazioni e l'altrettanto inutile stigma ufficiale poiché il diploma conseguito ha valore legale a tutti gli effetti, così anche il D.P.R. n. 122/2009 all'art. 9, comma 3: "Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove" e al comma 2, dell'art. 10 tale divieto di annotazione è esteso al caso della valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA).

3.3. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Per la scuola superiore, allo stato, sono possibili due modalità di valutazione:

- **Uguale a quella di tutti gli altri:** quando lo studente con disabilità segue la programmazione della classe, anche se con la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri (**percorso semplificato** o per obiettivi minimi L. 104/92 art. 16, comma 1);
- **Differenziata:** quando lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata (O.M. 90/2001).

Occorre precisare, a tal proposito, che la normativa (L. 1/07 e D.M. applicativi 42/07 e 80/07) che ha regolamentato i debiti formativi non si applica ai PEI che prevedono PSP differenziati.

L'O.M. 90/2001, art. 15, comma 4, recita: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe, fermo restando l'obbligo della

relazione di cui al **paragrafo 8 della Circolare Ministeriale n° 262 del 22 settembre 1988**, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo differenziato (....). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, d'inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. (...)

Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove d'idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (...). Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'**art. 17, comma 4 dell'O.M. n° 29/01**".

3.4. ESAMI FINALI DI STATO

L'**art. 9, comma 5, del D.P.R. n° 122/2009** prevede che "Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione secondo le modalità previste dall'art. 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994".

L'**O.M. n° 22 del 20/02/2006, art. 17** oggi ripresa dall'**art. 17 dell'O.M. n° 30/08** prevede che l'Équipe pedagogica (ex Consiglio di classe) deve preparare, entro il 15 maggio, una **relazione di presentazione** dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice contenente:

- la **descrizione del deficit e dell'handicap**;
- la **descrizione del percorso realizzato dall'alunno**; in essa sono specificate le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, le difficoltà incontrate, se e come le difficoltà sono state superate, se e per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, se sono stati svolti percorsi equipollenti, quali sono state le attività integrative di sostegno anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, quali le risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie, ecc.), nonché qualsiasi altra informazione che l'Équipe Pedagogica ritenga utile far pervenire alla commissione;
- l'**esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni**; concretamente sono specificate le tecnologie, gli strumenti, le modalità, i contenuti delle prove, nonché il tipo di assistenza di cui abbisogna lo studente per lo svolgimento delle prove.

La Commissione d'Esami, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti o, se ne ricorra il caso, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dall'Équipe Pedagogica, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Ove la Commissione decida in modo difforme da quanto richiesto dall'Équipe Pedagogica, essa deve motivare per iscritto la propria decisione (**O.M. n° 29 del 13/2/2001, artt. 13 e 17**).

Rev. 28 Settembre 2015

Affinché il candidato sia messo nelle migliori condizioni possibili bisogna prevedere l'assistenza dell'Insegnante di Sostegno, di norma lo stesso che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico (O.M. n° 30/08 art. 17, comma 1) il quale è designato dall'Équipe Pedagogica (ex Consiglio di Classe) e indicato nella relazione da presentare alla Commissione.

3.4.1 Modalità di svolgimento

L'O.M. n° 44/2010, l'O.M. n° 30/08, art. 17, comma 3 e il D.M. del 30/04/2008 e il D.M. n° 40/09 contemplano la possibilità di prevedere **tempi più lunghi** per la realizzazione delle prove d'esame ufficiali.

Il D.M. del 30/04/2008 consente lo svolgimento delle prove con **mezzi diversi di facilitazione**: ad esempio, computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc...

- **Prove Equipollenti e diploma**

Svolgere prove equipollenti significa che le prove ufficiali sono svolte **con modalità diverse**; ad esempio, si può sostituire il colloquio agli elaborati scritti, oppure un questionario a scelta multipla o da completare all'elaborato scritto o al colloquio, ecc... Le prove sono predisposte dalla Commissione d'Esame ed hanno contenuti culturali e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione ma ad essi equipollenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame (O.M. n° 44/2010).

È importante sottolineare che tali prove devono essere omogenee con il percorso svolto dal candidato e poter essere effettuate dal candidato con le stesse condizioni (stesse **modalità**, stessi **tempi** e stessa **assistenza**) utilizzate nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico (C.M. n° 163/83, D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1 e O.M. n° 30/08, art. 17, comma 1).

"2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n° 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni" (O.M. n° 44/2010).

- **Prove differenziate e attestato**

In caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, l'attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità

di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo (O.M. n° 30/08, art. 17, comma 4).

"I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n° 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2" (O.M. n° 44/2010).

- L'attestato deve essere preciso nei contenuti (C.M. n. 125 del 20/7/2001) al fine di essere funzionale al conseguimento di competenze che siano spendibili nel mondo del lavoro.

4 - LE FIGURE DELL'INTEGRAZIONE

4.1. GRUPPI DI LAVORO

4.1.1. GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo)

Il GLH Operativo è un gruppo di lavoro multidisciplinare (art. 12, comma 5, L.104/92) che, su convocazione del Dirigente Scolastico, previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli interventi per l'integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche extrascolastico) specifici per il singolo alunno.

Il GLHO è composto dall'Équipe Pedagogica (insegnanti curricolari e di sostegno, ex Consiglio di Classe), dagli operatori ASL (e/o dell'ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell'alunno con disabilità, dall'eventuale assistente per l'autonomia e la comunicazione e l'eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica incaricato dell'assistenza igienica, dai genitori dell'alunno e da un esperto di loro fiducia e/o dall'Associazione di cui fanno parte (L. 53/03; L. 104/92 art. 8, comma 1, lett. D.).

Il Gruppo di lavoro, in linea generale, programma e verifica le specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche destinate all'alunno in situazione di handicap.

Compiti specifici del Gruppo:

- predisporre il PEI, verificarne l'attuazione e l'efficacia (art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6; Atto di Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, artt. 4 e 5);
- valutare l'opportunità di assegnare all'alunno il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie);
- proporre eventuali modifiche all'erogazione del sostegno didattico.

Si riunisce **almeno due volte l'anno** per la **stesura, l'aggiornamento** e la **verifica** del **PEI** (art. 14, L. 104/92).

In casi particolari un'ulteriore convocazione può essere richiesta da qualunque componente del gruppo.

4.1.2. GLHI (Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto) e GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

GRUPPI DI LAVORO PER L'HANDICAP DI ISTITUTO (GLHI)

Presso le scuole di ogni ordine e grado **il Dirigente Scolastico nomina il GLH d'Istituto che ha compiti di organizzazione e d'indirizzo.**

Il **GLHI** è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti degli insegnanti curricolari e di sostegno, dai rappresentanti degli Enti Locali (compresi gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni, dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari degli alunni con disabilità, oltre che da rappresentanti degli studenti solo per la scuola secondaria di secondo grado.

Il GLHI è organizzato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.

Si riunisce all'inizio dell'anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente Scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici.

Per come previsto dall'art. 15, c.2, della L. 104/92, dalla C.M. 262/88 – par. 2 e dal D.M. 122/94, il **GLHI** ha i seguenti compiti:

- creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse;
- collaborare alle iniziative educative e integrative predisposte nel Piano Educativo;

- costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti;
- analizzare la situazione complessiva dell'handicap nella scuola di competenza;
- analizzare le risorse umane e i materiali dell'Istituto al fine di predisporre interventi per l'integrazione;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- proporre ai Coordinatori dei Consigli di Classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento;
- produrre documenti inerenti l'integrazione scolastica;
- pubblicizzare le attività dell'Istituto e i materiali didattici prodotti.

Il GLH d'Istituto può avanzare delle proposte al Collegio dei Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF).

I GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE - GLI

Per come previsto dalla **Circ. n.8 del 06/03/13**, i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (**GLI**) hanno sostituito i Gruppi di Lavoro per l'Handicap di Istituto (GLHI).

Fermo restando quanto previsto dall'**art.15 c.2 della Legge 104/92**, i compiti dei GLI si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

I GLI sono formati da Dirigente Scolastico, funzioni strumentali, docenti curricolari e di sostegno, genitori, rappresentanti del Consiglio d'istituto, esperti istituzionali, AEC, assistenti alla comunicazione.

Tali gruppi di lavoro, possono avvalersi della consulenza di esperti esterni o interni. Le loro funzioni sono:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattici-educativi posti in essere;
- confronto sui casi e consulenza;
- rilevazione e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.

I GLI costituiscono l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi socio-sanitari del territorio (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

All'inizio di ogni anno scolastico, il GLI propone al collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel PAI.

4.2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

“Al **Dirigente scolastico** è richiesto di:

1. **promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola** (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento congiunti di cui all'art 14, comma 7, L. 104/92, **al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili “strumenti” operativo-concettuali** (per intervenire sul contesto e modificarlo);
2. **valorizzare progetti** che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;

3. **guidare e coordinare** le azioni/iniziative/attività connesse con **le procedure previste dalle norme di riferimento**: presidenza del GLH d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;
4. **indirizzare l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse** affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.;
5. **coinvolgere attivamente le famiglie** e garantire la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;
6. **curare il raccordo con le diverse realtà territoriali** (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);
7. **attivare specifiche azioni di orientamento** per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto;
8. **intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.** (MIUR, [Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4.08.2009](#)).

Il [D.M. n.5669 del 12/07/11](#) aggiorna e modifica i compiti del Dirigente Scolastico, estendendoli alle problematiche dei Bisogni Educativi Speciali.

A tal proposito, il DS con riferimento agli alunni con BES ed in particolare con DSA:

- valuta l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi, sulla base dell'autonoma gestione delle risorse umane della scuola;
- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
- stimola e promuove ogni iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie (attiva interventi preventivi, trasmette alla famiglia apposita comunicazione; riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia e la condivide con il gruppo docente);
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati;
- definisce, su proposta del Collegio Docenti, idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (PDP);
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie degli alunni
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il DS può avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

I DS possono farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni con DSA, promuovendo e organizzando, presso le istituzioni scolastiche seminari e brevi corsi informativi.

4.3. PERSONALE SCOLASTICO

4.3.1 IL REFERENTE DI ISTITUTO – REFERENTE DSA

Le funzioni del "referente" sono riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente acquisisce una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica.

Le funzioni (D.M. n.5669 del 12/07/11 – Allegato), assunte dal referente nei confronti del collegio docenti, sono le seguenti:

- fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collaborare alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- curare la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/ Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on-line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EL ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informare i docenti supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Nei confronti dei colleghi, il referente promuove l'autonomia dei docenti nella gestione degli alunni DSA e svolge un ruolo di raccordo e di continuità riguardo all'aggiornamento professionale.

Infine, il referente può promuovere progetti, approvati dal Collegio Docenti, nell'ambito dei DSA.

4.3.2 L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d'ogni ordine e grado, inclusi i corsi serali (L. 517/77; L. 270/82; C.M. n° 262/88).

La sua attività deve essere rivolta all'intera classe nella quale è iscritto l'alunno in situazione di handicap.

Insieme agli altri docenti della classe egli identifica i bisogni educativi speciali dell'alunno e attraverso il Gruppo H ne propone e ne costruisce il Piano Educativo Individualizzato.

Il docente di sostegno ha anche il ruolo di **facilitatore della comunicazione e della relazione** tra i docenti, l'alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo d'integrazione (famiglia, personale ASL, educatori, mediatori, assistenti per l'autonomia e la comunicazione).

Egli partecipa, inoltre, alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe e dei Collegi dei Docenti.

Non è legittimo che l'insegnante di sostegno venga utilizzato per le sostituzioni nelle ore in cui è previsto che stia nelle sue classi con gli alunni con disabilità, (L. 289/02, art. 35, comma 7,

prevede il pagamento degli insegnanti per il sostegno solo se assegnati ad alunni con disabilità e alle loro classi) ed infatti è precisato che: **"l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione**, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto" (MIUR, *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4.08.2009*).

È il Dirigente Scolastico che, su proposta del GLHO (D.P.C.M. 185/06), sentito il parere del GLHI, assegna l'insegnante di sostegno alla classe e ciò in contitolarità con gli insegnanti curricolari.

Il numero delle ore di sostegno per il singolo alunno viene richiesto ed indicato nel PEI, ma è concesso dall'USR entro il 31 luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico.

A partire dall'a. s. 2008/09, i Dirigenti Scolastici dovranno chiedere all'USP, entro giugno, un numero di "ore aggiuntive" di sostegno mediante supplenze (che sostituiscono le Deroghe) con la stessa procedura utilizzata finora.

"... è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui **il docente** in questione è **"assegnato alla classe per le attività di sostegno"**, nel senso che **oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza** (MIUR, *"Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"*, del 4.08.2009).

È oramai risaputo che le leggi Finanziarie del 2007 e del 2008 (L. 296/06, art. 1, co. 605, lett. B e la L. 244/07, art. 2, co. 413 e co. 414) hanno modificato le modalità di assegnazione degli insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità, abrogando il vecchio rapporto di 1 insegnante di sostegno ogni 138 alunni, difatti, la Finanziaria del 2007 ha sostituito tale criterio con "l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi". La Finanziaria del 2008, dal canto suo ha ulteriormente specificato che "criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo di non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili".

Le famiglie e le associazioni di categoria affermano che gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici Scolastici Provinciali non hanno applicato la su esposta normativa nel suo complesso, ma essi si sono, tristemente, limitati ad eseguire meri calcoli matematici per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno. Ad una corretta lettura, invece, non può che ritenersi che il principio normativo inderogabile previsto dalle finanziarie è quello delle "effettive esigenze rilevate" dell'alunno con disabilità.

4.3.3 GLI INSEGNANTI CURRICULARI

Per una reale ed efficace integrazione degli alunni con disabilità è indispensabile il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte dei docenti curricolari; essi, difatti, sono insegnanti di **tutti** gli alunni della classe.

Gli **interventi didattici** inerenti all'alunno in situazione di disabilità **"debbono coinvolgere l'intero corpo docente"**; con tale espressa precisazione si è inteso contrastare la logica, purtroppo diffusa e ricorrente, della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno" (Nota Ministeriale, Prot. n° 2407 dell'8 agosto 2002).

Secondo la normativa in tema di BES e DSA (D.M. n.5669 del 12/07/11 – Allegato; Cir. Min. n.8 del 06/03/13), è indispensabile che l'intera comunità educante possieda gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES.

In particolare ogni docente:

- cura con attenzione, durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici ed in particolare per gli alunni con DSA, l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- individua, sulla base di elementi oggettivi o di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, particolari tipologie di BES (aree di svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico);
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti (PDP);
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri con i colleghi al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA;
- partecipa alle riunioni dei gruppi GLI e GLHO di istituto;
- partecipa alle azioni di informazione e di formazione, in tema di inclusione, disabilità ,ecc.) professionale promosse dal Dirigente Scolastico, CTS, ecc..

LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI

"E' ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità.

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli

alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate. (...) **I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.**

Tutto ciò implica lavorare su (...):

- **Il clima della classe**

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

- **Le strategie didattiche e gli strumenti**

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. E' importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno" (MIUR, "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", del 4.08.2009).

LA PROGRAMMAZIONE

Al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l'**obiettivo fondamentale** della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è **lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale**. A questo riguardo, infatti, la Legge in questione recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"; il c. 4 stabilisce inoltre che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". (...) **è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico.**

E' vero, comunque, che talvolta si tende a considerare esaurito il ruolo formativo della scuola nella socializzazione. Una considerazione corretta di questo concetto, tuttavia, porta ad interpretare la **socializzazione** come uno **strumento di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti** con buone pratiche didattiche individualizzate e di gruppo (MIUR, *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, del 4.08.2009.).

4.3.4 L'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione è personale appositamente formato, in possesso di competenze professionali specifiche, o riconosciute tali, che s'inserisce nelle attività scolastiche sulla base di un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno in situazione di handicap (TL. 104/92, art. 13, comma 3).

Egli ha il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l'organizzazione del proprio orario di lavoro, a quelle extra scolastiche.

Se vi è bisogno di assistenza per l'autonomia e la comunicazione all'interno dell'orario scolastico, sarà compito del **Dirigente Scolastico** inviare la documentazione al **Comune di residenza** dell'alunno (per la scuola dell'obbligo) o al **Comune ove ha sede l'istituto** (per la scuola superiore) affinché sia designato un operatore che pur non facendo parte del corpo docente s'inserirà nelle attività scolastiche.

Il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione è gestito a livello tecnico-amministrativo dai Comuni che utilizzano, solo per le scuole superiori, i finanziamenti dell'ente Provincia e dell'ente Regione; difatti, pur considerando che le norme applicative sono diverse da regione a regione, è fatto obbligo agli Enti Locali di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo. Per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo (ex scuole Elementari e Medie) l'**obbligo**, dunque, grava sui **Comuni di residenza** dell'alunno. Per le scuole secondarie di secondo grado (ex scuole Superiori) l'obbligo grava sulle **Province** (D.L.vo 112/98, art. 139, comma 1, lett. C; **Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n° 213 del 20 febbraio 2008**).

Il numero di ore di assistenza da richiedere è deciso dal GLHO sulla base dell'analisi dei bisogni concreti dell'alunno. In ogni caso l'assegnazione delle ore di assistenza avverrà sempre nel rispetto dell'obiettivo primario per cui il servizio è attivato, vale a dire l'integrazione dell'alunno in situazione di handicap.

4.3.5 IL COLLABORATORE SCOLASTICO E L'ASSISTENZA MATERIALE

Per l'alunno con disabilità che necessita di accompagnamento per spostarsi all'interno della struttura scolastica, per accedere ai servizi igienici o per un'assistenza durante la mensa è prevista un'assistenza di base.

I **Collaboratori Scolastici** (ex bidelli, oggi personale ATA) forniscono assistenza agli alunni disabili in caso di momentanea assenza degli insegnanti, aiuto materiale per gli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, nonché assistenza all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale. È compito dei Collaboratori Scolastici anche accogliere gli alunni prima dell'inizio delle lezioni.

L'assistenza materiale, servizio fondamentale nel processo d'integrazione del disabile, deve essere fornita e garantita dalla scuola cui è iscritto l'alunno, attraverso l'assegnazione ad almeno un collaboratore e una collaboratrice scolastica, per ogni scuola autonoma, dell'incarico per l'assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità (così la **Nota Ministeriale prot. n° 3390/01**, e ribadito con gli **artt. 47, 48 e Tab. A del CCNL del 2007 e successive modificazioni**).

Il bisogno deve essere segnalato nella certificazione emessa dall'ASL mentre il servizio **deve essere garantito dal Dirigente Scolastico**, obbligatoriamente dal 2003.

Gli operatori addetti a questo servizio sono i Collaboratori Scolastici; per svolgere questa mansione i Collaboratori Scolastici hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un aumento di stipendio forfettario pensionabile.

(C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 siglato il 07.10.07, art. 47, tab. A; Nota Ministeriale, prot. 339 del 30.11.01).

“Il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva, si rammenta che il medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, **assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza**, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento” (MIUR, Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4.08.2009).

4.4. I SOGGETTI ISTITUZIONALI

4.4.1 CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO - CTS

Istituzione e finalità dei CTS

Negli anni 2005-06 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvia il **Progetto nazionale "Nuove Tecnologie e Disabilità"** finalizzato a promuovere e a diffondere nelle scuole l'uso delle nuove tecnologie a supporto dei processi e delle prassi di insegnamento / apprendimento per l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili.

Per la conduzione delle varie azioni previste dal Progetto è avviata nell'anno 2007 l'istituzione in ogni provincia del territorio nazionale di un **Centro Territoriale di Supporto - CTS** cui le scuole, le famiglie, gli alunni e gli operatori del settore possono fare riferimento. I Centri sono localizzati presso istituti scolastici che per infrastrutture, strumentazione tecnologica o esperienze specifiche possono garantire adeguate risorse materiali e professionali per il buon esito delle attività.

Nell'anno 2006 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria decreta l'istituzione di **cinque Centri provinciali** presso le seguenti sedi:

- **Catanzaro: Circolo Didattico Statale n° 10.**
- **Cosenza: Istituto Tecnico Commerciale Statale "Vincenzo Cosentino",.**
- **Crotone: Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciale e Turistici "Sandro Pertini".**
- **Reggio Calabria: Istituto Comprensivo Statale "Caminiti - Repaci".**
- **Vibo Valentia: Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciale e Turistici.**

Contestualmente all'istituzione dei Centri il MIUR provvede alla formazione degli Operatori che prestano servizio presso i Centri e avvia in coordinamento con gli uffici scolastici regionali un piano di finanziamento pluriennale dei progetti nazionali finalizzati all'integrazione scolastica.

Attività del CTS per la provincia di Cosenza

In coerenza col mandato istituzionale assegnato al CTS, il Centro è attivo dall'anno 2007 nell'erogazione dei seguenti servizi:

- 1) Formazione del personale docente di ogni ordine e grado di scuole dalla provincia.

Le attività sono condotte presso la sede del Centro e all'occorrenza presso le altre scuole del territorio. Nella conduzione delle attività il Centro si avvale delle proprie risorse professionali, di esperti esterni, di operatori e referenti del settore. Sono adottate tre modalità di erogazione:

- incontri in presenza assistiti da relatori, docenti e tutor;
 - attività di formazione a distanza (via Internet) assistite da tutor;
 - sessioni di autoformazione assistite da tutor presso il Centro.
- 2) Consulenza alle scuole, ai docenti, alle famiglie e agli alunni:
 - informazione sulle problematiche, servizi ed eventi riguardanti l'integrazione e l'inclusione;
 - informazione e documentazione su ausili, pacchetti software e sussidi didattici.
 - 3) Dimostrazione e addestramento all'uso di ausili, pacchetti software e sussidi didattici in dotazione del Centro; il Centro è dotato di ausilioteca ed è altresì Punto Demo Educativo di operatori commerciali del settore.
 - 4) Costituzione di un'ausilioteca e di un repertorio di sussidi e strumenti didattici per l'integrazione.
 - 5) Supporto nella progettazione e conduzione di interventi didattici nelle scuole.
 - 6) Supporto nella definizione di piani di acquisto.
 - 7) Promozione e supporto per la produzione di materiali didattici per alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
 - 8) Cessione, in comodato d'uso gratuito e temporaneo alle scuole, degli ausili in dotazione del Centro e servizio di prestito dei libri e delle riviste in dotazione.
 - 9) Conduzione di indagini sui bisogni formativi e strumentali delle scuole, sulle esperienze e prassi didattiche presenti nelle scuole, sulle risorse e sui servizi territoriali per l'integrazione.
 - 10) Gestione del portale telematico regionale *Handitecno Calabria*, all'indirizzo www.handitecno.calabria.it, dedicato ai temi e alle attività per l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale delle persone diversamente abili.
Il portale offre servizi di informazione, comunicazione, documentazione e formazione a distanza; è il sito web di riferimento per le attività promosse dai cinque CTS della Calabria, e offre gratuitamente i propri servizi a tutte le scuole e operatori coinvolti in attività per l'integrazione.
 - 11) Pubblicazione e diffusione di documentazione, su supporto cartaceo o informatizzato o su web, prodotta o acquisita dal Centro, dalle scuole, da enti, associazioni e operatori del settore.
 - 12) Promozione e supporto di eventi educativi e culturali di riferimento; a tal fine il Centro si avvale delle risorse infrastrutturali e strumentali proprie e dell'istituto: 7 Laboratori informatizzati, 1 Aula Video (130 posti a sedere), Auditorium (260 posti a sedere), punto ristoro, parcheggi interni, assenza di barriere architettoniche, ecc.
 - 13) Assistenza nelle sessioni di esami per diversamente abili per l'acquisizione della patente europea del computer (ECDL) di livello base o avanzato; l'Istituto è sede convenzionata per tali sessioni di esami.

4.4.2 CENTRI TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE - CTI

Istituzione e finalità dei CTI

Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) possono essere organizzati a livello di rete territoriale (es. distretto socio-sanitario) e assorbono le funzioni dei Centri Territoriali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, dei Centri di documentazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dei Centri territoriali di risorse per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

La dove presenti, i CTI si affiancano ai CTS presenti a livello provinciale.

Come per i CTS, anche i CTI sono composti da docenti operatori in possesso di specifiche competenze (es. nuove tecnologie per l'inclusione, BES e DSA), al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata.

4.4.3 I GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI – GLIR E GLIP

Istituzione e finalità dei GLIR

Nell'ultimo decennio, gli Uffici Scolastici Regionali hanno assunto un ruolo strategico ai fini della pianificazione/programmazione/"governo" delle risorse e delle azioni a favore dell'inclusione scolastica degli alunni disabili (MIUR, [Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4.08.2009](#)).

Tra le azioni di coordinamento e di indirizzo di loro competenza rientra la promozione della costituzione di Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali (GLIR). A questi gruppi viene demandata la realizzazione di ogni possibile iniziativa finalizzata alla stipula di Accordi di programma regionali per il coordinamento, l'ottimizzazione e l'uso delle risorse, riconducendo le iniziative regionali ad un quadro unitario compatibile con i programmi nazionali d'istruzione e formazione e con quelli socio – sanitari.

I Gruppi di lavoro hanno funzione di coordinamento dei processi di programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi relativi all'integrazione scolastica degli alunni che presentano disabilità e degli allievi con BES, iscritti presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

I GLIP sono composti da rappresentanti dell'amministrazione scolastica, della Regione, degli enti locali, di associazioni di categoria e da esperti del settore.

I GLIR hanno il compito di:

- attivare iniziative per accordi di programma regionali finalizzati al coordinamento e all'ottimizzazione dell'uso delle risorse;
- promuovere iniziative regionali unitarie;
- fungere da raccordo con le scelte socio-sanitarie regionali.

Istituzione e finalità dei GLIP

I Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) sono istituiti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale ([Legge n.104/92, art.15 c.1](#)).

I GLIP devono essere intesi come organismi attuativi, in sede provinciale, delle linee di indirizzo e coordinamento stabilite a livello regionale attraverso i GLIR ([MIUR, Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4.08.2009](#)).

I GLIP sono composti da un ispettore tecnico nominato dal Direttore dell'USP, un docente, esperti designati dall'azienda sanitaria locale, dagli enti locali e dalle associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I componenti dei Gruppi di lavoro devono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extra scolastici e socio-sanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni con BES.

Secondo quanto previsto dalla **Legge 104/92**, i GLIP hanno il compito di:

- offrire consulenza e formulare proposte per l'integrazione scolastica al Direttore dell'USR e alle scuole del territorio;
- collaborare con gli enti locali e le aziende sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento;
- presentare una relazione annuale per l'integrazione da inviare al Presidente della Regione e al Ministro dell'Istruzione.

Con la **Cir. Min. n.8 del 08/03/13**, i compiti dei GLIP sono stati estesi all'intera area dei BES.

5 - AZIONI SCOLASTICHE PER L'INCLUSIONE

5.1. PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF)

Il POF è lo strumento con il quale la scuola espone le scelte culturali, educative, metodologiche attraverso le quali intende realizzare il proprio disegno formativo (**Regolamento in materia d'autonomia, D.P.R. n.275/99, art.3**).

Nel Piano dell'Offerta Formativa è previsto un preciso obbligo d'informazione da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.

In relazione all'integrazione nel POF dovranno essere specificati i criteri e le risorse per l'esercizio del diritto allo studio dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica;
- innovazione didattica;
- iniziative di recupero e sostegno;
- insegnamenti integrativi e facoltativi;
- interventi formativi aggiuntivi;
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto tra asilo nido e scuola dell'Infanzia (ex scuola Materna);
- orientamento scolastico e professionale.

Questo significa che il POF diventa lo strumento contrattuale del patto formativo tra scuola, alunni e famiglie. È opportuno che le famiglie richiedano esplicitamente ogni anno copia del POF.

Le Nuove Regole per l'elaborazione del POF

La **Legge 107/2015** ha tracciato le nuove linee per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa che avrà ormai una **durata triennale (POFT)**, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L'art.3 del D.P.R. n.275/1999 è stato difatti ripreso dalla legge succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al DS, chiamato nella nuova previsione normativa, a definire al collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L'intera progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del collegio, al contrario la sua approvazione avverrà in seno al Consiglio di Istituto.

Gli atti di indirizzo forniti dal DS costituiscono quindi la base da cui partire per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

I contenuti possono essere desunti dalla Legge 107/2015, ma il D.P.R. n.275/1999 continua a rimanere, ancor oggi, un valido supporto a sostegno del sistema scolastico autonomo.

Finalità e programmazione del POFT

Facendo seguito ai dettami della Legge 107/2015, nel PTOF andranno inserite **le finalità generali** che la scuola ha intenzione di perseguire, adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza, altrimenti si potrebbe correre il rischio di generare, un piano avulso dalla realtà.

Alla definizione delle finalità farà seguito la programmazione dell'offerta formativa triennale che, ai sensi della Legge 107, servirà per *"il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali"*.

Rev. 28 Settembre 2015

5.2. PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ (PAI)

La **Circ. Min. n.8 del 06/03/13** prevede che ciascuna istituzione scolastica elabori, attraverso il GLI, una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

Con la **Nota Min. del 26/06/13**, il MIUR ribadisce e specifica finalità e caratteristiche del documento.

Scopo del Piano è quello di fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui è parte integrante. Il P.A.I. deve essere inteso come uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno".

Esso è un atto interno della scuola, finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.

In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola, il P.A.I. non va interpretato come un "piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali", ad integrazione del P.O.F.. Il P.A.I. rappresenta invece lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo.

5.3. AUSILI, SUSSIDI E ARREDI

Le scuole devono essere dotate di attrezzature e di ausili, anche tecnologici; spaziando, dunque, dai materiali non strutturati fino ai più sofisticati ausili elettronici (**L. 104/92, art. 13 comma 1, lettera b**).

Sarà compito del Gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto (**GLHI**) individuare i tipi di materiali occorrenti.

I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti Locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla **L. 104/92** e assegnati per questo scopo dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.

I Comuni e le Province, ciascuno per le proprie competenze, devono provvedere a fornire arredi e attrezzature specifiche per facilitare la permanenza e la mobilità all'interno e all'esterno della scuola.

Per l'adozione dei libri di testo per alunni con **disabilità visiva** è stata emanata la **Nota Ministeriale prot. 2123 del 21 febbraio 2008** che ha fornito specifici elementi informativi e criteri per l'adozione dei libri di testo per studenti ipovedenti e ciechi. La scadenza è sempre in anticipo rispetto alle altre in quanto deve consentire alle stamperie di predisporre le versioni in Braille o in caratteri ingranditi (**C.M. n. 9 del 15 gennaio 2008**). Le adozioni devono essere fatte entro il 31 marzo.

Per la consulenza nella regione Calabria è possibile rivolgersi al **Centro di Consulenza Tiflodidattico** di Reggio Calabria (Via Don Minzoni, 12; 89100 Reggio Calabria; Tel.: 0965/817907; Fax: 0965/311624; E-mail: cdtrc@bibciechi.it; Responsabile: Dott.ssa Lavinia Garufi).

Per la **sordità** è indispensabile che gli alunni portatori di impianti cocleari e Baha siano forniti di sistemi FM (a multifrequenza), prodotti quasi esclusivamente dalla Phonak; questi sistemi amplificano il residuo uditivo e permettono una maggiore discriminazione dei suoni in tal modo

facilitando l'acquisizione del linguaggio e lo sviluppo cognitivo dell'allievo. Tale ausilio è a carico dell'ASL dietro prescrizione medica.

5.4. TECNOLOGIE PER LE DISABILITÀ

Per "ausilio informatico" s'intende qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico hardware e software, dedicato o per uso comune, utilizzato dalla persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, una disabilità, un handicap. L'ausilio è dunque quello strumento o accorgimento che consente alla persona disabile di attivare o potenziare un percorso di autonomia possibile nelle diverse situazioni di vita: a casa, al lavoro, a scuola, nelle attività del tempo libero e nella mobilità. In particolare, a scuola un ausilio tecnologico o un computer possono rappresentare un importante mezzo d'integrazione in classe: l'ausilio può essere di supporto all'apprendimento e all'insegnamento e creare opportunità di socializzazione con i compagni.

Poiché nel campo della disabilità, le manifestazioni di minorazioni sono differenziate e spesso sovrapposte, queste danno luogo a una gamma innumerevole di quadri funzionali. Pertanto nel processo di scelta dell'ausilio più appropriato per uno specifico quadro funzionale bisogna tener conto delle seguenti considerazioni:

- non esistono di fatto soluzioni "standard" in termini di ausilio;
- non è possibile individuare classi di ausili che costituiscano risposte a problemi o classi di problemi relativi ad altrettante patologie;
- l'ausilio deve quasi sempre essere "personalizzato", ovvero adattato al bisogno specifico o quadro funzionale di riferimento;
- la personalizzazione non consiste necessariamente in una modifica fisica dell'ausilio, ma può essere rappresentata da un particolare modo d'uso che è possibile impostare attraverso la regolazione o configurazione di funzioni e specifiche tecniche.

Bisogna conoscere i prodotti hardware e software (commerciali e gratuiti) che il mercato e internet oggi mettono a disposizione per affiancare e integrare in maniera costruttiva il lavoro degli insegnanti e fare in modo che tali ausili tecnologici possano risultare un prezioso alleato nel lavoro didattico e educativo che la scuola sostiene.

Volendo fare una sintetica e non esaustiva classificazione possiamo suddividere gli strumenti tecnologici di supporto per le disabilità in:

- **ausili informatici veri e propri** (soprattutto hardware);
- **software** (principalmente didattico ma anche dedicato per le diverse disabilità);
- **ausili per la comunicazione;**
- **ausili per l'ambiente** (soprattutto per la predisposizione di postazioni ergonomiche di lavoro);

Volendo invece fare un'esemplificazione non esaustiva per una tipologia di disabilità (ad esempio disabilità di tipo visivo) potremmo fare una classificazione delle tecnologie disponibili per come di seguito.

Ausili e hardware per non vedenti e ipovedenti

- monitor tattile / touch screen
- monitor piatti a cristalli liquidi (LCD), da 17 o 19 pollici;
- videoingranditore
- book reader
- tastiera espansa / facilitata

- mouse con rotellina, chiamato anche Intellymouse
- scanner e OCR (Optical Character Recognition)
- scanner a penna
- cuffia-microfono
- stampante normale
- stampante braille
- sound blaster
- display braille / barra braille / barra labile
- braille portatile / notex braille / pocket braille
- sensore convertitore di testo in linguaggio braille (Top Braille)
- sintesi vocale
- sistemi per il riconoscimento vocale
- audiobook / audiolibro / libro parlato
- libro digitale.

Software dedicato per non vedenti e ipovedenti

- barra dell'accessibilità (impostazioni e opzioni del sw per facilitare la visualizzazione delle pagine web e la gestione del browser)
- analizzatore del contrasto del colore
- digitazione (ad es., "10 Dita" di Flavio Fogarolo e Franco Frascolla).
- braille (cobra (conoscere il braille), di Flavio Fogarolo e Franco Frascolla. Italbra. Duxbury)
- puntatori e icone (Ace Centre Cursors. Microangelo, di Impact Software)
- software ingrandente (Magnifier, di Windows; Magic 8, di Freedom Scientific; Zoom Text, di Ai Squared; Lens; Loup32; Lunar, di Dolpin; Giga Dragnifier; Magnifying Glass 2.3.5)
- lampeggiometro

La schematizzazione è stata riportata a solo a titolo di esempio di come attualmente le tecnologie (soprattutto informatiche) possano rappresentare un aiuto validissimo per il superamento di barriere a volte invalicabili.

Nel successivo Capitolo 7, organizzati per tipologia, i riferimenti per le risorse della rete dedicate agli ausili ed alle tecnologie per le disabilità.

6 - IL PROGETTO DI VITA

6.1. OLTRE LA SCUOLA

Il progetto di vita, **parte integrante del P.E.I.**, riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità. Il suo fine principale è la realizzazione, in prospettiva, dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.

Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.

Risulta inoltre **necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione scolastica.** Il momento "in uscita", formalizzato "a monte" al momento dell'iscrizione, dovrà trovare una sua collocazione all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, in particolare mediante l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e la partecipazione degli alunni con disabilità nell'ambito del sistema IFTS. Ai fini dell'individuazione di forme efficaci di relazione con i soggetti coinvolti nonché con quelli deputati al servizio per l'impiego e con le associazioni, il Dirigente scolastico predispone adeguate misure organizzative (MIUR "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", del 4.08.2009).

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

A proposito della formazione professionale la **Legge Quadro 104/92 all'art. 17** stabilisce che:

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli **articoli 3, primo comma, lett. l) e m), e 8, primo comma, lett. g) e h), della Legge 21 dicembre 1978, n° 845**, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi pre-lavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'**articolo 5** della citata Legge n° 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale."

I corsi di formazione sono quindi solitamente organizzati dai CFP (Centri di Formazione Professionale). Questi Centri possono essere pubblici o privati.

Le domande di iscrizione vanno presentate alle singole segreterie dei corsi allegando il diploma o l'attestato di frequenza della scuola secondaria di primo o secondo grado.

Al termine del corso, dopo una prova tecnico-pratica, è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione sulla base del numero di anni frequentati. L'attestato, ove sia rilasciato da una struttura pubblica o da un Centro convenzionato o per corsi "riconosciuti", ha valore di titolo di qualificazione professionale, utile per le liste di collocamento.

I CFP dal gennaio 2000 sono gestiti dalle Province anche con delega a singoli Comuni.

In seguito alla legge di riforma i corsi di formazione professionale hanno durata almeno triennale; con un ulteriore anno di frequenza gli allievi possono essere ammessi agli Esami finali di Stato.

Il **D.Lvo. 226/05** sul secondo Ciclo fissa i livelli essenziali che debbono essere realizzati nel sistema di istruzione e formazione professionale. Non vi sono previsioni espresse circa la presenza di insegnanti per le attività di sostegno, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e per gli assistenti materiali per l'assistenza igienica personale degli alunni con disabilità. L'**art. 31, comma 1**, dello stesso **D.L.vo 226/05**, in ogni caso, facendo salvi gli interventi previsti dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità, estende anche al sistema dell'istruzione e della formazione professionale la garanzia di tutti i diritti necessari alla realizzazione del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado come sancito dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87**.

PERCORSI MISTI

I percorsi misti sono realizzabili attraverso convenzione fra una scuola superiore ed un centro di formazione professionale o un'azienda presso cui svolgere un tirocinio e degli stage.

La convenzione è promossa dal Dirigente Scolastico e prevede la presenza dell'alunno per alcune ore a scuola e per altre ore nelle attività formative esterne. In tali attività esterne lo studente in situazione di disabilità può anche essere seguito, in orario di servizio, dall'insegnante di sostegno (per la relativa assicurazione si provvede con la stessa convenzione).

I percorsi misti erano previsti dalla **L. n° 144/99, art. 68** che però è stata abrogata dalla Legge di riforma n. 53/03 che li ha sostituiti con i "corsi integrati" tra sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della suddetta legge. Questi percorsi nel **D.Lvo. n° 226/05, all'art. 1, comma 15**, sono denominati "Campus" o "poli formativi" (vedi paragrafo successivo).

Per lo svolgimento di questi percorsi e dell'alternanza scuola-lavoro ci si può avvalere anche dei tirocini e delle borse-lavoro previsti dalla **L. n° 196/97**.

I percorsi misti possono realizzarsi anche su base sperimentale ai sensi degli **articoli 11 e 12 del D.P.R. n° 275/99** sulla autonomia scolastica ed anche in forza di convenzioni ai sensi dell'**art. 11 della L. n° 68/99** sul collocamento lavorativo mirato.

Anche la recente Intesa della **Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 all'art. 3** ribadisce la necessità di attivare percorsi di questo tipo che "favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita adulta".

CORSI SPERIMENTALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A partire dall'anno scolastico 2003/2004, in forza di un accordo tra Regioni e Province autonome da un lato e Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro dall'altro, sono attivi percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione.

I corsi sono destinati ai ragazzi che abbiano conseguito la licenza media o abbiano superato l'Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo e consistono in corsi triennali di istruzione e formazione professionale che, alla fine del percorso, consentono il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale.

Si tratta di corsi caratterizzati da curricula formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, con forti contenuti orientativi e tali da favorire la conoscenza del mondo del lavoro.

Ciascuna Regione, tra cui la Calabria con un protocollo del 2003, ha definito concrete modalità operative.

La sperimentazione per gli alunni con disabilità è garantita dalla **L. n° 104/92 art. 13, comma 1 lettera e) e comma 5** e dal **D.M. n. 331/98 art. 43, commi 3, 4 e 5**.

Questa è una sperimentazione che sostituisce l'art. 68 della L. n. 144/99 e anticipa i percorsi integrati tra sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'**art. 4 comma 1 lettera a) della L. n° 53/03** denominati "Campus".

UNIVERSITÀ

Le Regioni, le Province autonome e le Università sono tenute a garantire agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni sui percorsi formativi e universitari, sulle relative procedure amministrative e sulle modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili. Tali servizi sono organizzati in considerazione delle diverse difficoltà derivanti da specifiche tipologie di disabilità. (**I Decreti Legislativi n. 21 e n° 22 del 2008 contengono le norme relative all'orientamento per l'Università e l'Istruzione Tecnica Superiore e il lavoro**).

Le azioni di orientamento potranno essere svolte in collaborazione con i Centri per l'Impiego, le strutture formative accreditate, le aziende, le cooperative, le amministrazioni pubbliche, le comunità, gli enti e le associazioni di volontariato, nonché con i comitati tecnici ai sensi della **L. n° 68/99** sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Occorre precisare che l'accesso alle Università è consentito esclusivamente agli studenti che siano in possesso di un Diploma di istruzione secondaria.

Gli studenti che ottengano un attestato di frequenza con i crediti formativi maturati non hanno titolo ad iscriversi all'Università (manca, infatti, in questo caso una norma analoga a quella che prevede l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per gli alunni privi del Diploma conclusivo del primo ciclo (ex terza media) ma in possesso dell'attestato).

La **L. 104/92 (artt. 12, 13, 14 e 16)** prevede l'attivazione dell'Università al fine di rendere effettivo il diritto dello studente con disabilità agli studi accademici, dotando lo studente di attrezzature tecniche e sussidi didattici, predisponendo prove d'esame con l'uso degli ausili necessari, servizi di tutorato e accesso a prestazioni agevolate (borse di studio, esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi, servizi abitativi, prestiti d'onore; **L. 17/99 e D.P.C.M. 390/2001**).

Nel settembre 1999 è nato, presso l'Università della Calabria, il Servizio di Accoglienza Studenti con Disabilità, sulla base della normativa ministeriale concernente l'assistenza e l'integrazione degli studenti disabili nell'ambito dell'Ateneo (**L. n° 17 del 28 gennaio 1999: Integrazione e modifica della Legge-quadro n° 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**); il Servizio persegue l'obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche degli studenti disabili offrendo loro pari opportunità di studio e di vita universitaria.

SECONDA PARTE

LE RISORSE DEL TERRITORIO E DELLA RETE

7 - RISORSE PUBBLICHE E DEL TERZO SETTORE NELLA PROVINCIA DI COSENZA

7.1. STRUTTURE E ORGANIZZAZIONI

DENOMINAZIONE	SETTORE	REFERENTE	COMUNE	RECAPITI	
Società cooperativa Don Milani	Sociale	Nello Serra	Acri	indirizzo telefono fax e-mail	Via Vincenzo Padula 12 0984-954972 0984-910987 info@comunitadonmilani.it
S.A.D. Aurora della Fanciullezza Serv. Ass.	Sanitario	Angela Falcone	Castrovillari	indirizzo telefono	C.da Giarre, 2 0981-26119
Insieme per l'Autismo - Onlus	Sociale	Claudio Leone	Cosenza	indirizzo telefono fax	Strada A Località Sant'Ippolito 0984-797082 0984-797082
La Ghironda Soc. Coop. a.r.l.	Sociale	Marcella Infusino	Cosenza	indirizzo telefono fax e-mail	Via Frugiuole, 2 /A 0984-75900 0984-75900 info@cooperativaghironda.it
La Terra Coop. Sociale a.r.l.	Sociale	Giovanni Romeo	Cosenza	indirizzo telefono fax e-mail	Via Castello, 5 0984-22645 0984-22645 coopsocialelaterra@libero.it
Crescere Insieme	Sociale	Stella Marcone	Fuscaldo	indirizzo telefono e-mail	Maggiore A. Vaccari 347-0082376 antonio_lento@virgilio.it
Associazione Con Paola Onlus	Sociale	Rosaria Morrone	Marano Marchesato	indirizzo telefono fax e-mail	Via Morroni, 36 0984-641616 0984-641174 associazione@conpaola.it
Con Voi	Sociale	Giuseppe Bilotto	Marano Marchesato	indirizzo	Via G. Leopardi palazzo Tenuta
Coop. Paideia a.r.l.	Sanitario	Vincenzo Domanico	Marzi	indirizzo telefono fax e-mail	Via Nazionale, 2 0984-961855 0984-961855 gruppopaideia@libero.it
CSM - Centro Salute Mentale	Sanitario	Gabriella Miscione	Rende	indirizzo telefono fax	Via Cosenza, 27 0984-466307 0984-8430234
Il Melograno Coop. Soc. Centro Diurno Min.	Sociale	Antonietta Salamina	Rende	indirizzo telefono	V.le dei Giardini, 8 0984-469553
Punto di Partenza	Sociale	Sandra Berardi	Rende	indirizzo	Via L. Da Vinci
Associazione Volontariato Solidarietà	Sociale	Giulia Stabile	Roggiano Gravina	indirizzo telefono	Via Parco Nicholas Green 346-8229889
Associazione Costruire il Domani – Onlus	Sanitario	Assunta Canino	Rogliano	indirizzo telefono fax e-mail	Via Regina Elena, 72 0984-981391 0984-981341 costruireildomani@libero.it
Associazione Madre Teresa di Calcutta	Sociale	Virginia Esposito	San Marco Argentano	indirizzo telefono	Via Catucci (ex Asilo Nido) 0984-512318

7.2. ASSOCIAZIONI

DENOMINAZIONE	REFERENTE	COMUNE	RECAPITI	
A.DI.FA Ass. disabili e familiari	Antonio Catalano	San Giovanni in Fiore	indirizzo telefono	Via Negrelli, 2 0984-992670
A.F.D. Associazione Famiglie Disabili	Tina Uva Grisolia	Castrovillari	indirizzo telefono	Via Sibari, 1 0981-26003
A.Ge. Ass. Genitori	Pasquale Maiolino	Cosenza	indirizzo telefono	C.so L. Fera, 134 0984-483050
A.Ge. Ass. Genitori Italiani	Carm.na Anselmo Mastroianni	Rende	indirizzo telefono	Via F. Todaro 0984-837117
A.I.P.D. Ass. Italiana Persone Down	Lucia Ruggiero	Cosenza	indirizzo telefono	Via Sicilia, 30
A.m.i.c.o. Volontario - Ass.	Susanna Giovannini	Rende	indirizzo telefono	Via Pirelli, 90 0984-31846
A.V.A.D. - Ass. Volont. Amici dei Disabili	Angela Fusco Santelli	Cosenza	indirizzo telefono	P.za Zumbini, 46 0984-36984
A.V.I.SO. Ass. Volontariato Internazionale Sociale	Lidia Papciak	Scalea	indirizzo telefono	Via Lauro, 133
ANFFAS Ass. Famiglie Disabili Intellettivi e R	Marinella Alesina	Corigliano Calabro	indirizzo telefono	Canonica San Benedetto 0983-854879
ANFFAS Onlus - Ass. Nazionale Famiglie	Stella Marcone	Rende	indirizzo telefono	Via Busento, 21 0984-846192
Arca di Noè	Pietro Fantozzi	Cosenza	indirizzo telefono	Via S. Clausi, 9 0984-23425
Ass. Alba Centro Diurno Minori	Maria De Luca	Longobucco	indirizzo telefono	Via S. Giuseppe, 17
Ass. Consentia Contra Dolorem - Onlus	Dott.ssa Wanda Marsico	Cosenza	indirizzo telefono	Via Roma, 10 0984-27428
Ass. Culturale "Francesco Cosentino"	Benedetto Iorio	Rende	indirizzo telefono	C.da Rocchi 0984-839707
Ass. Gianmarco De Maria - Onlus	Ornella De Paola	Cosenza	indirizzo telefono	Via Rocco Chinnici, 30 0984-74471
Ass. Il Consultorio La Famiglia	Francesco Polimeni	Rossano	indirizzo telefono	Via Verbano, 12, C.P.60 Scalo 0983-516155
Ass. La Spiga	Francesca Paletta	Cosenza	indirizzo telefono	C.da Pulice, 2 0984-483707
Ass. Nuovi Orizzonti per disabili e familiari	Antonio Suriano	Amantea	indirizzo telefono	Via Bologna, 13
Ass. S.O.S Danneggiati	Pugliara Carmelo	San Giovanni in Fiore	indirizzo telefono	Bovio 0984-970239
Associazione Fontana dei Cappuccini	Giuseppe Miccoli	Cassano allo Jonio	indirizzo telefono	Via Indipendenza, 2 0981-71360
Associazione Spazio Famiglia c/o Menuccia Galizia	Filomena Galizia	Cassano allo Jonio	indirizzo telefono	Vico I Terme 2/A 0981-71323
Centro di Ascolto per la Famiglia e l'Infanzia	Simona Strano	Cosenza	indirizzo telefono	Via Adua, 22
Centro per la Famiglia Ge.I.M.	Avv. Simona Strano	Cosenza	indirizzo telefono	Via Duca degli Abruzzi, 6 0984-77728

DENOMINAZIONE	REFERENTE	COMUNE	RECAPITI	
Centro Socio Culturale "Vittorio Bachelet"	Mariolina Filice	Cosenza	indirizzo telefono	C.so L. Fera, 134 0984-483050
Consultorio Familiare l'Agape	Benito Osvaldo Regino	Trebisacce	indirizzo telefono	P.zza Mazzini, 18 0981-500658
Coordinamento Regionale per l'Integrazione Scolastica	Ida Mendicino	Cosenza	Indirizzo telefono	348-9369783
Eden c/o La Bottega Degli Hobby onlus	Vilma Perrone	Castrolibero	indirizzo telefono	Via Papa 0984-853146
EIDOS Ass. di Volontariato Onlus	Patrizia Bernardo	Cleto	indirizzo telefono	Via Pianta, 101 0982-44365
Eureka - onlus	Gianfranco Tallarico	Cosenza	indirizzo telefono	P.za Zumbini, 25 0984-34801
F.A.D. Famiglie Associate Disabili	Gennaro Romio	San Lorenzo del Vallo	indirizzo telefono	Via P. Mancini, 32 0981-954402
Fa.Di.A. Famiglie Disabili Associate	Silvana Chiappetta	Fagnano Castello	indirizzo telefono	Via Cirangolo, 36 0984-525767
Famiglia Salesiana	Rosaria Giglio	Fagnano Castello	indirizzo telefono	Via Battisti, 143
FIADDA Famiglie Italiane Associate per la Dif	Luciana Scerbo Luccarelli	Rende	indirizzo telefono	C.da Malvitani 0984-443985 33997
Finanzieri d'Italia - Ass. Nazionale C/o G.d.F.	Fin. Nicola Sindoni	Cosenza	indirizzo telefono	V.le Cosmai 0984-34339
Fondazione Movimento Bambino	Maria Rita Parsi	Cosenza	indirizzo telefono telefono	Via Macallè, 22 interno 1/D 0984-793529 80065433209

8 - RISORSE WEB

A CARATTERE GENERALE

- www.istruzione.it Sito ufficiale del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). In esso si può accedere all'area Istruzione e successivamente all'area tematica "Diritto allo studio e pari opportunità", che tratta di alunni stranieri, alunni in situazione di disagio, alunni diversamente abili, alunni lungodegenti. Vi è riportata la normativa di riferimento, suddivisa per aree tematiche.
- www.calabriascuola.it Sito ufficiale dell'U:SR. per la Calabria. Riporta le iniziative a carattere regionale nelle aree progettuali e le problematiche relative al diritto allo studio degli alunni disabili nella sezione tematiche/studenti e famiglie
- www.csa.cs.it Sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza
- www.provincia.cs.it Sito ufficiale dell'ente Provincia Cosenza
- www.edscuola.it Sito che riporta in modo esteso e articolato le normative del mondo della scuola
- www.handilex.org Sito dedicato a problemi e riferimenti normativi sull'handicap
- www.superabile.it Sito dell'INAIL dedicato alla disabilità
- www.integrazionescolastica.it Sito della FADIS (Federazione Associazione di Docenti per l'Integrazione Scolastica)
- www.integrazionescolasticacalabria.org Sito del Coordinamento Regionale
- www.handitecno.calabria.it Sito dei cinque CTSH (Centri Territoriali di Supporto per l'Handicap) della Calabria, promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale
- www.handitecno.indire.it Sezione interna al sito dell'INDIRE dedicata alle tecnologie per i disabili nella scuola
- www.disabili.com Sito ricco di notizie sulla disabilità

AUSILI E RISORSE TECNOLOGICHE

- www.siva.it sito della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus dedicato alle tecnologie per l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone con disabilità
- www.inail.it/centroprotesi Sezione del sito INAIL dedicata agli ausili per disabili
- www.asphi.it Sito della Fondazione ASPHI (Avviamento e Sviluppo Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica)
- www.ausilioteca.org Sito dell'AIAS di Bologna che si propone come centro ausili tecnologico
- www.mobilita.com Sito della rivista "Mobilità" dedicato alla mobilità in generale
- www.helpicare.com Sito della HELPICARE by DIDACARE S.r.l., operatore commerciale nel settore degli ausili e soluzioni per l'autonomia, la comunicazione e l'apprendimento
- www.leonardoausili.com Sito della Leonardo S.r.l., operatore commerciale nel campo della vendita, consulenza ed assistenza di ausili tecnologici

- www.anastasis.it Sito dell'Anastasis, software house per soluzioni per l'integrazione
- www.mondoausili.it Sito della società ALBAMatic S.r.l., leader nel campo della vendita, consulenza ed assistenza di ausili tecnologici hardware e software
- www.auxilia.it Sito di società specializzata in ausili e sussidi per la comunicazione e l'apprendimento

DISABILITÀ SPECIFICHE

- www.disabilitaintellettive.it sito generalista dedicato alle disabilità intellettive
- www.dislessia.org Sito di associazione di genitori in difesa dei diritti degli alunni dislessici
- www.sindrome-down.it Sito del CDI (centro documentazione integrazione) di Ravenna dedicato alla sindrome di Down
- www.specialeautismo.it Sito del CDA (centro documentazione apprendimenti) di Forlì dedicato all'autismo
- www.accaparlante.it Sito a cura dell'Associazione CDH di Bologna; contiene una sezione dedicata alle Paralisi Cerebrali Infantili

ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI

- www.cnis.it Sito dell'Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap. Si caratterizza soprattutto per le iniziative volte all'aggiornamento degli insegnanti
- www.airipa.it Si occupa di ricerca e intervento nei disturbi di apprendimento
- www.aipd.it Si pone come punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, scolastici e sanitari sulla sindrome di Down
- www.coordinamentodown.it Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle persone con sindrome di Down che ha lo scopo di condividere esperienze, individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi "politici" condivisi, attivare azioni comuni di comunicazione sociale
- www.pianetadown.org Punto di incontro virtuale per genitori e fratelli di persone con sindrome di Down
- www.sindromediwilliams.org Offre informazioni e consigli per l'assistenza e promuove l'incontro e lo scambio di esperienze
- www.xfragile.net Associazione di genitori
- www.sindromediangelman.org Associazione di genitori
- www.praderwilli.it Federazione delle associazioni italiane per l'aiuto ai soggetti con sindrome di Prader-Willi
- www.corneliadelange.org Associazione nazionale di volontariato onlus fondata da un gruppo di genitori di bambini affetti dalla sindrome di Cornelia de Lange

- www.airett.it Associazione che ha concentrato i propri sforzi nella creazione di una vera e propria realtà operativa capace di sostenere la ricerca genetica e nella coordinazione e nel sostegno dato alle famiglie colpite dalla sindrome di Rett
- www.malattie-rare.org Gruppo di associazioni che operano in Piemonte che si propone di facilitare il percorso diagnostico-terapeutico ai pazienti e ai familiari di bambini affetti da malattie rare come ad esempio la sindrome di Turner
- www.uniamo.org UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare
- www.asphi.it ASPHI
- www.aism.it AISM
- www.sclerosituberosa.org AST – Associazione Sclerosi Tuberosa
- www.uiciechi.it Unione Italiana Ciechi
- www.fiadda.it Fiadda - Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi
- www.societadiergonomia.it SIE Società Italiana di Ergonomia
- www.innovazione.gov.it Sito del MIT (libro bianco Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi)
- www.citinv.it Sito dell'associazione universitaria di ragazzi più o meno abili
- www.sostegno.org Sito del CIIS - coordinamento italiano insegnanti di sostegno
- www.liberliber.it Lettura / cultura (audiolibri, audioteca)
- www.dirittoallacultura.com Diritto alla cultura
- www.ilnarratore.com Sito con numerosi cataloghi di audiolibri
- www.illibroparlato.org sito del Centro Internazionale del libro parlato
- www.cavazza.it Sito dell'Istituto F. Cavazza
- www.bibciechi.it Sito della Biblioteca Italiana per ciechi
- www.tiflomeia.it Tiflomeia

Riferimenti normativi

Legge n.104 del 05/02/1992

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

Legge n.53 del 20/03/2003

"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

Linee Guida MIUR del 04/09/2009

"Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"

Legge n.170 del 08/10/2010

"Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"

D.M. n.5669 del 12/07/2011

Linee Guida MIUR all. al D.M. 5669/2011

"Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento"

Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012

"Indicazioni per la diagnosi e la Certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)"

Dir. Ministeriale del 27/12/2012

"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Circ. Ministeriale n.8 del 06/03/2013

"Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative"

D.M. del 17/04/2013

"Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA"

Circ. Ministeriale del 27/06/2013

"Piano Annuale per l'Inclusività – Dir. 27/12/2012 e C.M. n. 8/2013"

Nota Ministeriale prot. n.2563 del 22/11/2013

"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti".

Rev. 28 Settembre 2015

Linee Guida MIUR del 19/02/2014

"Linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri"

Circ. Ministeriale del 27/02/2015

"Iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti"

Linee Guida MIUR – 13/04/2015

"Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyber bullismo"